

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE
ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma7

Approvato dal Collegio Docenti con deliberazione p.6 Verbale n.2 del 12 novembre 2010
Modificato dal Collegio dei Docenti con deliberazione p.5 Verbale n.6 del 18 giugno 2013

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto il D.P.R. 122/2009 (regolamento della valutazione) che all'art. 14 comma 7 dispone che:
“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

CONSIDERATA l'esperienza triennale effettuata che ha fatto emergere l'esigenza di migliorare detto Regolamento al fine di semplificarne l'applicazione;

SENTITE le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico;
Dopo ampio dibattito, il Collegio docenti, all'unanimità

DELIBERA di adottare il seguente

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE

Art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico per ogni sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per l'indirizzo di studio. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art.5, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Nel caso di Progetti di integrazione concordati tra il Consiglio di classe e i genitori che prevedono un piano educativo comportante la riduzione dell'orario di frequenza dell'alunno/a, per il calcolo delle assenze si terrà conto del monte ore annuale previsto nel Progetto.

Art. 2 – Attività esterne svolte in orario didattico o previste dal curriculum scolastico

Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro - stages) rappresentano attività didattiche differite che vanno regolarmente riportate nel registro di classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

Art. 3 – Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero a casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati, predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009, n.122).

Art. 4 - Assegnazione di non classificato allo scrutinio finale

- a) L'assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione alla classe successiva.
- b) La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione, prima di assegnare la valutazione di Non Classificato il Consiglio di classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Art.5 – Conseguenze del Voto di comportamento insufficiente

la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Art. 6 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a) ricovero ospedaliero, visite specialistiche ospedaliere e day hospital attestati dalla struttura sanitaria da consegnare al rientro, non è ammessa l'autocertificazione;
- b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- c) attività sportiva debitamente richiesta dai genitori dell'alunno/a e certificata dall'Associazione Sportiva di appartenenza con l'indicazione del calendario delle attività.
- d) riduzione della presenza dovuta alla partecipazione a progetti educativi approvati dai Consigli di Classe

Tutte le motivazioni devono essere documentate preventivamente, o comunque al rientro.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Art.7-Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione alla classe successiva o all'esame finale

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza, ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico concorre al calcolo del totale di assenze effettuate dall'alunno/a.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.